

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1783)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MATTEOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZAGARI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(BISAGLIA)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(DE MITA)

NELLA SEDUTA DEL 13 AGOSTO 1974

Organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'allegato disegno di legge si intende dare applicazione nel nostro Paese alla disciplina qualitativa prevista dal regolamento CEE n. 234/68 che istituisce una organizzazione comune di mercato per le piante vive e i prodotti della floricoltura.

In base a tale regolamento, fra l'altro, all'importazione dei prodotti sopra indicati viene applicata la tariffa doganale comune e sono previste norme comuni di qualità; inol-

tre all'esportazione verso i Paesi terzi di alcuni prodotti è prevista anche la possibilità di applicare un regime di prezzi minimi.

In particolare vengono definite misure tendenti ad elevare il livello qualitativo delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, migliorandone l'organizzazione produttiva e facilitando la stabilizzazione del mercato.

Tali misure appaiono indispensabili in relazione sia al notevole interesse economico che impone la necessità di mantenere e svi-

luppare le correnti di esportazione del settore, sia in vista della opportunità di fronteggiare adeguatamente, attraverso un più elevato livello qualitativo, la concorrenza esercitata sui vari mercati dai Paesi terzi.

Infatti la normalizzazione del settore, eliminando il prodotto qualitativamente non soddisfacente, si propone il duplice scopo di ottenere una più alta redditività nella fase produttiva e di contenere gli effetti negativi della concorrenza sia all'interno che sui mercati di esportazione.

L'attuazione dei previsti controlli qualitativi viene affidata all'Istituto nazionale per il commercio estero, ente tecnicamente qualificato nell'applicazione delle discipline qualitative, il quale, mediante la propria organizzazione periferica in Italia e all'estero, è in grado di assicurare una uniforme applicazione delle norme comunitarie.

L'opportunità e l'utilità di affidare a tale Istituto il compito di attuare il controllo qualitativo, scaturisce anche dalla necessità di unificare ed uniformare l'applicazione delle norme, dato che al citato Ente spetterebbe, comunque, il compito di esercitare il previsto controllo qualitativo per i prodotti destinati verso i Paesi terzi.

Tale opportunità deriva anche dal fatto che il regolamento 234/68 prevede, altresì, un regime di prezzi minimi per alcuni dei citati prodotti, regime che dovrà essere reso operante con apposito decreto ministeriale dal Ministero del commercio estero il quale di norma si avvale dell'Istituto nazionale per il commercio estero per la pratica applicazione di tali provvedimenti.

Tenuto conto che la regolamentazione di cui trattasi si applica anche ai prodotti della floricoltura originari dai Paesi terzi e destinati al mercato comunitario, sul quale af-

fluisce la maggior parte dei prodotti della floricoltura italiana, nonchè al prodotto italiano destinato verso Paesi terzi si è ritenuto più opportuno armonizzare la disciplina comunitaria con quella del marchio nazionale d'esportazione, come risulta dall'articolo 1 del citato disegno di legge.

Ciò consente la necessaria uniformità dei criteri di controllo idonei ad assicurare che sui vari mercati di esportazione arrivino prodotti qualitativamente uniformi e pregiati, condizione questa indispensabile per poter fronteggiare la concorrenza dei similari prodotti di altre provenienze.

Con l'articolo 2 è stabilito che il controllo di qualità è esercitato dall'Istituto nazionale per il commercio estero e che le modalità relative saranno fissate da apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con gli altri Dicasteri interessati.

In base all'articolo 3 si stabilisce che l'Istituto nazionale per il commercio estero, per l'esercizio dei previsti controlli di qualità, può avvalersi della collaborazione di altri enti pubblici o di enti locali.

Negli articoli 4, 5 e 6 sono indicati i luoghi nei quali è consentito al personale addetto al controllo il libero accesso per l'espletamento della propria attività e le sanzioni amministrative previste nei confronti dei trasgressori.

Con l'articolo 5 si conferisce al prefetto la potestà di irrogare le sanzioni previste dalla legge e di stabilire la procedura dell'eventuale ricorso avverso la sanzione.

All'articolo 6 viene prevista la possibilità di applicare le previste sanzioni in base al regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, sanzioni riferite alle eventuali violazioni delle norme del marchio nazionale.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il marchio nazionale d'esportazione, istituito con regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, è reso obbligatorio:

a) per i bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo classificati nella voce 06.01 A della tariffa doganale comune destinati verso i Paesi terzi;

b) per i fiori, boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamento, freschi classificati nella voce 06.03 A della tariffa doganale comune ed al fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, freschi classificati nella voce 06.04 della tariffa doganale comune destinati verso qualsiasi Paese.

Art. 2.

Il controllo di conformità di cui all'articolo 5 del regolamento CEE n. 234/68 del 27 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 55 del 2 marzo 1968, allegato alla presente legge, è esercitato dall'Istituto nazionale per il commercio estero al quale spetta il compito di verificare la rispondenza alle norme di qualità comuni previste per i prodotti di cui ai regolamenti CEE n. 315/68 e n. 316/68 del 12 marzo 1968 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 71 del 21 marzo 1968.

Le modalità del controllo sono determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per i trasporti e l'aviazione civile, per il tesoro e per le finanze.

Art. 3.

L'Istituto nazionale per il commercio estero effettua il controllo di conformità sui prodotti di cui ai regolamenti CEE indicati nell'articolo 2 a mezzo del proprio personale e può richiedere la collaborazione di altri enti pubblici, anche locali, fornendo le necessarie istruzioni per l'attuazione del controllo stesso.

L'Istituto nazionale per il commercio estero rimborserà ai predetti enti solo gli eventuali compensi particolari che gli stessi per proprio ordinamento sono tenuti a corrispondere al personale dipendente per l'espletamento dell'attività di collaborazione richiesta.

Art. 4.

Le persone incaricate di effettuare il controllo di cui al precedente articolo, hanno facoltà di accesso nei mercati all'ingrosso, in quelli di astazione pubblici e privati, nei magazzini di selezione e confezionamento, nei luoghi, esclusi i depositi allo Stato estero, in cui vengono depositati, preparati o esposti per la vendita i prodotti di cui all'articolo 2, soggetti alla regolamentazione qualitativa di cui alla presente legge, e possono richiedere l'intervento degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Chiunque impedisca l'espletamento delle dette funzioni al personale sopra indicato o comunque ne ostacoli l'esercizio, è punito con l'ammenda di lire 200.000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 5.

Per le violazioni delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento CEE n. 315/68 e dell'articolo 2 del regolamento CEE n. 316/68 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 400.000.

Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni indicate dal presente articolo e per l'applicazione delle relative sanzioni si

osservano le disposizioni della legge 3 maggio 1967, n. 317, in quanto applicabili.

Qualora non abbia avuto luogo il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 maggio 1967, n. 317, il rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, deve essere trasmesso al prefetto, al quale spetta di determinare la somma dovuta per le violazioni, e alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 6.

Le violazioni delle norme relative al marchio nazionale di esportazione, che deve essere usato per i prodotti di cui all'articolo 1 della presente legge, sono punite ai sensi del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, e delle successive modificazioni.

ALLEGATO

REGOLAMENTO (CEE) N. 234/68 DEL CONSIGLIO
del 27 febbraio 1968

*relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore
delle piante vive e dei prodotti della floricoltura*

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43;

vista la proposta della Commissione;

visto il parere del Parlamento europeo (1);

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agraria comune e che tale politica deve, in particolare, comportare un'organizzazione comune dei mercati agricoli che possa assumere forme diverse secondo i prodotti;

considerando che la produzione di piante vive e di prodotti della floricoltura ha importanza particolare nell'economia agricola di alcune regioni della Comunità; che per gli agricoltori di tali regioni questa produzione rappresenta una parte preponderante del reddito; che è pertanto opportuno favorire con misure adeguate il collocamento razionale di tale produzione e assicurare la stabilità del mercato;

considerando che una delle misure da adottare per l'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati è l'applicazione di norme comuni di qualità ai prodotti in causa; che l'applicazione di tali norme dovrebbe avere l'effetto di eliminare dal mercato i prodotti

di qualità non soddisfacente e di facilitare le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione;

considerando che l'applicazione di tali norme esige un controllo della qualità per i prodotti soggetti a normalizzazione; che occorre pertanto prevedere delle misure che garantiscano un tale controllo;

considerando che le esportazioni di bulbi da fiore verso i paesi terzi rivestono un interesse economico importante per la Comunità; che il mantenimento e lo sviluppo di tali esportazioni possono essere raggiunti tramite una stabilizzazione dei corsi per detti scambi; che occorre pertanto prevedere dei prezzi minimi all'esportazione dei prodotti in causa;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura giustifica l'applicazione della tariffa doganale comune; che è inoltre necessario procedere rapidamente al coordinamento e all'unificazione dei regimi di importazione applicati nei confronti dei paesi terzi;

considerando che, per non lasciare il mercato comunitario indifeso di fronte al rischio di perturbazioni eccezionali che potrebbero sopravvenire a causa delle importazioni o delle esportazioni, occorre permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati implica la soppressione di tut-

(1) G. U. n. 156 del 15 luglio 1967, pag. 27.

ti gli ostacoli che si oppongono alla libera circolazione delle merci considerate alle frontiere interne della Comunità;

considerando che è necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune, siano rese applicabili nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura;

considerando che, per agevolare l'attuazione delle disposizioni previste, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un Comitato di gestione;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato,

ha adottato il presente regolamento:

Art. 1.

Nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura è istituita un'organizzazione comune dei mercati che comporta un regime di norme di qualità e degli scambi per i prodotti del capitolo 6 della tariffa doganale comune.

Art. 2.

Per incoraggiare le iniziative professionali e interprofessionali, per i prodotti di cui all'articolo 1 possono essere adottate le seguenti misure comunitarie:

misure tendenti a migliorarne la qualità e a svilupparne l'utilizzazione;

misure tendenti a promuovere una migliore organizzazione della loro produzione e della loro commercializzazione;

misure tendenti a facilitare la costatazione dell'evoluzione dei loro prezzi sul mercato.

Le regole generali concernenti tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Art. 3.

Per i prodotti di cui all'articolo 1, o per gruppi di tali prodotti, possono essere determinate delle norme comuni di qualità, di calibrazione e di condizionamento nonché il campo d'applicazione di dette norme; queste possono riguardare in particolare la classificazione per categoria di qualità, l'imballaggio, la presentazione e le indicazioni esterne.

Quando siano state stabilite delle norme, i prodotti ai quali si applicano non possono essere esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, consegnati o comunque commercializzati se non sono conformi a tali norme.

Le norme e le regole generali per la loro applicazione sono stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Art. 4.

Eventuali adattamenti da apportare alle norme di qualità per tener conto delle esigenze delle tecniche di produzione e di commercializzazione, sono decisi secondo la procedura prevista all'articolo 14.

Art. 5.

1. Gli Stati membri sottopongono ad un controllo di conformità i prodotti per i quali sono stabilite le norme di qualità. Essi notificano agli altri Stati membri e alla Commissione, al più tardi un mese dopo l'entrata in vigore di ciascuna norma di qualità, il nome e l'indirizzo degli organismi incaricati del controllo per il prodotto o gruppo di prodotti per il quale è stata stabilita la norma.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1, se del caso, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 14, tenuto conto in particolare della necessità di garan-

tire il coordinamento delle attività degli organismi di controllo e l'interpretazione e applicazione uniformi delle norme di qualità.

Art. 6.

Quando le norme sono fissate, ogni offerta al pubblico fatta mediante annunci, cataloghi e tariffe in cui sia indicato il prezzo, deve del pari comportare la menzione della natura del prodotto e del calibro.

Art. 7.

1. Ogni anno, e per la prima volta nel 1968, possono essere fissati uno o più prezzi minimi all'esportazione verso i paesi terzi secondo la procedura prevista all'articolo 14, per ciascuno dei prodotti della voce 06.01 A della tariffa doganale comune, in tempo utile, prima della stagione di commercializzazione.

Le esportazioni di detti prodotti devono effettuarsi ad un prezzo uguale o superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in parola.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 14.

Art. 8.

1. A decorrere dal 1° luglio 1968, per i prodotti di cui all'articolo 1 è applicata la tariffa doganale comune; dalla stessa data è vietata la riscossione di ogni altro dazio doganale.

2. Le disposizioni necessarie in materia di coordinamento e di unificazione dei regimi d'importazione applicati da ciascuno degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi saranno adottate dal Consiglio, su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, anteriormente al 1° luglio 1968. Dette misure saranno applicate al più tardi il 1° gennaio 1969.

Art. 9.

1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere applicate misure adeguate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative ed i limiti delle stesse.

2. Quando si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono notificate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa prende una decisione in merito entro le 24 ore successive alla ricezione della richiesta.

3. Ciascuno Stato membro può deferire la decisione della Commissione al Consiglio entro un termine di tre giorni lavorativi successivi a quello della notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può modificare o annullare la misura in questione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Art. 10.

1. Negli scambi intracomunitari sono vietati:

la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa d'effetto equivalente;

qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente;

il ricorso all'articolo 44 del trattato.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, secondo e terzo trattino, rimangono

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

autorizzati il mantenimento delle restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente ed il ricorso all'articolo 44 del trattato:

per le talee e marze di viti della voce 06.02 A I e le talee innestate e barbatelle di viti della voce 06.02 B, sino alla data fissata per la messa in applicazione in tutti gli Stati membri delle disposizioni che il Consiglio deve adottare in materia di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

per le piante in vaso e le piante da frutto, della voce 06.02 C II, sino alla data del 31 dicembre 1968.

Per quanto riguarda le piante in vaso e le piante da frutto della voce 06.02 C II, il Consiglio adotta le misure eventualmente necessarie nel quadro degli articoli 3, 12 o 18 del presente regolamento.

Art. 11.

Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione ed al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Art. 12.

Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le misure eventualmente necessarie per completare le disposizioni del presente regolamento in funzione dell'esperienza acquisita.

Art. 13.

1. È istituito un Comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, in appresso denominato « Comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. In seno al Comitato è attribuita ai voti degli Stati membri la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

Art. 14.

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere espresso dal Comitato, tali misure sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Art. 15.

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Art. 16.

Alla fine del periodo transitorio, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, decide, tenendo conto dell'esperienza acquisita, in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni dell'articolo 14.

Art. 17.

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.

Art. 18.

Il presente regolamento si applica, fatte salve le disposizioni adottate o da adottare, ai fini del ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno lo scopo di mantenere o di migliorare il livello tecnico

o genetico della produzione di taluni prodotti disciplinati dall'articolo 1 destinati specificatamente alla riproduzione.

Art. 19.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1968.

PER IL CONSIGLIO

Il Presidente
E. FAURE